



REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE CONCESSIONI CIMITERIALI

Approvato con Delibera di C.C. n. 18 del 17/02/2005
Modificato con Delibera del C.P. n. 1 del 30/12/ 2014

INDICE

PREMESSA

DISPOSIZIONI GENERALI

- Articolo 1** Ordine e vigilanza
- Articolo 2** Servizi e concessioni gratuiti
- Articolo 3** Atti a disposizione del pubblico
- Articolo 4** Ammissione nel cimitero
- Articolo 5** Servizio operativo cimiteriale
- Articolo 6** Inumazione e tumulazione
- Articolo 7** Esumazioni
- Articolo 8** Estumulazioni
- Articolo 9** Vilipendio di cadavere
- Articolo 10** Oggetti di valore e ricordi personali

CONCESSIONE AREE E MANUFATTI

- Articolo 11** Sepolture
- Articolo 12** Durata delle concessioni
- Articolo 13** Modalità di concessione
- Articolo 14** Deposito provvisorio
- Articolo 15** Uso delle sepolture familiari

RAPPORTI INTERNI TRA CONCESSIONARI

- Articolo 16** Rapporti interni e variazione intestazione
- Articolo 17** Rinuncia a concessione a tempo determinato di durata inferiore a 99 anni
- Articolo 18** Rinuncia a concessione di manufatti della durata di anni 99 o perpetua

REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE

- Articolo 19** Revoca
- Articolo 20** Decadenza
- Articolo 21** Provvedimenti conseguenti la decadenza
- Articolo 22** Estinzione

DISPOSIZIONI VARIE

- Articolo 23** Sepolture private e tumulazioni pregresse – Mutamento del rapporto concessorio
- Articolo 24** Norma in deroga
- Articolo 25** Norma di salvaguardia
- Articolo 26** Sanzioni
- Articolo 27** Efficacia delle disposizioni

PREMESSA

Il presente regolamento disciplina la concessione di aree e manufatti, le attività ed i servizi connessi alla sepoltura ed alla custodia delle salme nel locale cimitero.

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Ordine e vigilanza

L'ordine e la vigilanza sulle attività in materia funeraria spettano al Sindaco del Comune di Colleferro. Il Sindaco, nello svolgimento di tali funzioni si avvale, per i profili igienico-sanitari, dell'Azienda Sanitaria Locale territorialmente competente e per le attività di polizia mortuaria, dell'Ufficio Cimiteriale, dell'Ufficio Stato Civile, dell'Ufficio Concessioni e del personale comunale incaricato.

Articolo 2

Concessioni e servizi gratuiti

- 1) Sono gratuiti i servizi indispensabili di interesse pubblico, esplicitamente classificati come tali dalla legge.
- 2) Tra i servizi gratuiti sono compresi:
 - a) la visita necroscopica;
 - b) il servizio di osservazione dei cadaveri;
 - c) il recupero e relativo trasporto delle salme accidentate;
 - d) il deposito del feretro in attesa di sepoltura, per un periodo massimo di 24 ore;
 - e) la deposizione delle ossa in ossario comune;
 - f) la dispersione delle ceneri in cinerario comune.
- 3) E' gratuita la concessione dell'area per inumazione in campo comune.
- 4) Tutti gli altri servizi e concessioni sono sottoposti al pagamento delle tariffe approvate dalla Giunta Comunale.

Articolo 3

Atti a disposizione del pubblico

- 1) Presso l'Ufficio Cimiteriale, sito all'interno del cimitero comunale, è tenuto su supporto cartaceo e/o informatico il registro delle sepolture per l'aggiornamento cronologico delle operazioni. Il registro è a disposizione dei cittadini interessati alla consultazione.
- 2) Nello stesso Ufficio, sono inoltre tenuti ben visibili al pubblico:
 - a) copia del presente regolamento;
 - b) l'elenco delle esumazioni ordinarie programmate per l'anno in corso e per il successivo;
 - c) l'elenco delle concessioni in scadenza nel corso dell'anno e in quello successivo;
 - d) l'elenco delle concessioni per le quali è in corso la procedura di decadenza o di revoca;
 - e) ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli

interessati o per il pubblico, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241.

E' d'obbligo l'esposizione al pubblico dell'orario di apertura e chiusura dei cancelli, nonché la disciplina dell'ingresso ed i divieti speciali.

Articolo 4

Ammissione al cimitero

1) Quando non venga richiesta altra destinazione, nel cimitero sono ricevute e seppellite, senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione, le salme:

- delle persone decedute nel territorio comunale;
- delle persone, ovunque decedute, che al momento della morte avevano nel Comune la propria residenza;
- di parenti ed affini dei concessionari di sepoltura privata, individuale o di famiglia, fino al 4° grado;
- di persone anziane decedute nelle case di riposo e di persone portatrici di handicaps
- decedute nei luoghi di ricovero e cura, aventi familiari entro il 4° grado residenti in territorio comunale;
- **Delle persone nate in Colleferro il cui coniuge, parente o affine entro il 2° grado sia residente nel Comune, alla data della morte.**

2) Al fine di favorire il ricongiungimento delle salme di coniugi, sono altresì ammesse le salme di persone non residenti e non decedute nel territorio, purché il coniuge premorto risulti già sepolto presso il locale cimitero.

A questi fini, la condizione di "convivente more uxorio" è equiparata alla condizione di "coniuge". La situazione di convivenza di fatto dovrà essere dichiarata dal familiare o affine del deceduto con atto a firma autenticata.

3) Nel cimitero sono parimenti ricevuti:

- i resti mortali e le ceneri delle persone sopra indicate;
- i nati morti ed i prodotti del concepimento di cui all'art. 7 del D.P.R. n. 285/1990.

Articolo 5

Servizio operativo cimiteriale

Per operazioni cimiteriali s'intendono la tumulazione, l'estumulazione, l'inumazione e l'esumazione delle salme.

Le operazioni e le attività correlate (traslazione, raccolta resti ecc.) sono svolte dal Gestore che garantisce l'intervento di una squadra operativa dal lunedì al sabato, in orari prestabiliti. La squadra viene attivata dal responsabile dietro formale comunicazione di servizio trasmessa dall'Ufficio Concessioni del Comune alla sede del gestore.

Le operazioni sono soggette al pagamento delle tariffe stabilite dal Comune, oltre oneri fiscali di legge. Le ricevute dei versamenti dovranno essere allegate alle relative istanze, debitamente munite del protocollo di ricezione dell'ente.

Articolo 6

Inumazione e tumulazione

1) Le sepolture per inumazioni (tombe) si distinguono in comuni e private:

- sono comuni le sepolture della durata di 10 (dieci) anni dal giorno del seppellimento, assegnate gratuitamente ogni qualvolta non sia richiesto altro tipo di sepoltura;
- sono private le sepolture per inumazioni di durata superiore a 10 anni, effettuate in

aree in concessione secondo le norme regolamentari.

2) Ogni fossa nei campi comuni di inumazione è contraddistinta, salvo diversa soluzione prescelta dai privati a norma del successivo terzo comma, da un cippo, fornito dal Comune e messo in opera dal gestore delle operazioni, costruito con materiali resistenti agli agenti atmosferici e portante un numero progressivo.

Sul cippo sarà applicata, sempre a cura del gestore una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto.

3) L'installazione delle lapidi e dei copritomba, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa.

4) In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione delle sepolture, il Comune provvederà con le modalità di cui agli artt. 63 e 99 del D.P.R. n. 285/1990.

5) Le modalità costruttive e le dimensioni dei loculi e delle fosse sono stabilite dal D.P.R. 285/1990.

6) Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette resti o urne cinerarie in opere murarie, loculi, cripte, edicole e cappelle costruite dal Comune o dai privati beneficiari del diritto d'uso di aree cimiteriali.

Articolo 7 Esumazioni

1) Le esumazioni ordinarie sono regolate dal dirigente o funzionario incaricato del servizio, tramite l'Ufficio Concessioni che entro il mese di settembre di ogni anno verifica i tempi di rotazione delle sepolture e predispone l'elenco per le operazioni da effettuare nell'anno successivo. Tale elenco sarà esposto all'albo cimiteriale in occasione della commemorazione dei defunti e vi rimarrà per tutto il periodo programmato.

2) Le esumazioni ordinarie vengono effettuate di norma in qualsiasi periodo dell'anno.

3) Se il cadavere esumato non si trova in condizioni di completa mineralizzazione, lo stesso potrà essere nuovamente inumato per ulteriori 5 (cinque) anni, ovvero avviato a cremazione dietro richiesta dei familiari.

4) Per la conservazione dei resti ossei in ossarietti, in loculi o altra sepoltura, gli interessati dovranno presentare specifica richiesta entro un termine antecedente le operazioni prestabilite dalla comunicazione di servizio di cui all'art. 5.

5) L'esumazione straordinaria delle salme può essere eseguita, prima del termine ordinario di scadenza, per provvedimento dell'autorità giudiziaria o a richiesta dei familiari, e dietro autorizzazione del dirigente incaricato, per trasferimento ad altra sepoltura dello stesso o in altro cimitero o per cremazione.

6) Le esumazioni straordinarie si possono effettuare solo nei mesi da ottobre ad aprile, in conformità all'art. 84 del D.P.R. n. 285/1990, ad eccezione delle esumazioni richieste dall'autorità giudiziaria che si eseguono in qualunque periodo dell'anno.

7) Se trattasi di salma di persona morta di malattia infettiva-diffusiva, l'esumazione straordinaria è eseguita a condizione che siano trascorsi almeno due anni dalla morte e che il direttore sanitario del servizio di Igiene Pubblica dichiari che non sussista alcun pregiudizio per la salute pubblica.

8) Le esumazioni straordinarie sono eseguite alla presenza del direttore sanitario del servizio Igiene Pubblica e del personale comunale incaricato.

9) Per le esumazioni e le estumulazioni richieste dall'autorità giudiziaria si applica l'art. 106 del R.D. 23 dicembre 1865 n. 2701 e s.m.

Articolo 8 Estumulazioni

1) Le estumulazioni si suddividono in ordinarie e straordinarie.

2) Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite allo scadere della concessione a tempo determinato o comunque, per le concessioni di lunga durata, dopo una permanenza nel tumulo non inferiore a 25 (venticinque) anni.

3) Le estumulazioni ordinarie vengono effettuate di norma in qualsiasi periodo dell'anno.

4) Le estumulazioni straordinarie sono di due tipi:

- a richiesta dei familiari, prima dell'anzidetto termine, per traslazione o per cremazione della salma;
- su ordine dell'autorità giudiziaria.

5) Le estumulazioni straordinarie si possono effettuare solo nei mesi da ottobre ad aprile, ad eccezione delle estumulazioni richieste dall'autorità giudiziaria che si eseguono in qualunque periodo dell'anno.

6) Il dirigente del Servizio Concessioni può autorizzare, dopo qualsiasi periodo di tempo ed in qualunque mese dell'anno, l'estumulazione di feretri destinati ad essere trasportati in altra sede a condizione che, aperto il tumulo, il direttore sanitario del servizio di Igiene Pubblica constati la perfetta tenuta del feretro, ovvero ne disponga la sistemazione, e dichiarare che il suo trasferimento in altra sede può farsi senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.

7) Entro il mese di settembre di ogni anno l'Ufficio Concessioni del Comune curerà la stampa dello scadenziere delle concessioni per l'anno seguente. Tale elenco sarà esposto all'albo cimiteriale in occasione della commemorazione dei defunti e per tutto l'anno successivo.

8) I feretri sono estumulati a cura degli operatori del Gestore secondo il calendario prestabilito dalla comunicazione di servizio di cui all'art. 5.

9) I resti ossei sono raccogliibili in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o altra sepoltura in concessione, previa domanda degli aventi diritto. Se allo scadere di concessioni a tempo determinato non sussiste domanda di collocazione dei resti ossei, questi ultimi saranno collocati nell'ossario comune.

10) Se il cadavere estumulato non si trova in condizioni di completa mineralizzazione, esso è avviato per l'inumazione in campo comune, previa apertura della cassa di zinco, per un periodo di 5 (cinque) anni, salvo diversa richiesta degli interessati.

11) E' vietato eseguire sulle salme tumulate operazioni tendenti a ridurre il cadavere entro contenitori di misura inferiore a quella delle casse con le quali fu collocato nel loculo o tumulato al momento della tumulazione.

Articolo 9

Vilipendio di cadavere

Il responsabile del Servizio Operativo e gli addetti all'Ufficio Cimiteriale sono tenuti a denunciare all'autorità giudiziaria ed al Sindaco chiunque esegua sulle salme operazioni per le quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere previsto dall'art. 410 del codice penale.

Articolo 10

Oggetti di valore e ricordi personali

1) Nell'eventualità che la salma da esumare o estumulare abbia oggetti preziosi o ricordi che i familiari intendono recuperare, questi devono darne avviso scritto al responsabile dell'Ufficio Concessioni e possibilmente presenziare all'operazione stessa.

Qualora non ne venisse richiesta la restituzione, gli oggetti di valore ed i ricordi personali che fossero rinvenuti durante le operazioni di esumazione o estumulazione seguono i resti se questi vengono conservati in ossarietti, in loculi o altra sepoltura. Nel caso di resti depositati nell'ossario comune, gli oggetti rinvenuti dovranno essere consegnati all'Ufficio Concessioni che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di 12 (dodici) mesi. Decorso il termine, gli oggetti potranno essere liberamente alienati dal Comune ed il ricavato sarà destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

Le protesi dentali, o quant'altro riconducibile al concetto di protesi, sono parti integranti della salma.

2) Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai reclamanti ed il responsabile del servizio operativo redigerà apposito verbale di consegna in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro sarà conservato tra gli atti dell'Ufficio Cimiteriale.

3) Per il personale incaricato delle esumazioni costituisce grave mancanza, perseguibile anche penalmente, l'appropriazione di qualsiasi oggetto rinvenuto.

CONCESSIONE AREE E MANUFATTI

Articolo 11

Sepulture

1) Per le sepulture è concesso, nei limiti previsti dal piano regolatore cimiteriale, l'uso di aree e di manufatti costruiti dal Comune.

2) Le aree in campo comune sono concesse gratuitamente per l'inumazione decennale.

3) Le aree possono essere concesse in uso per la costruzione, a cura e spese di privati od enti, di sepulture private a sistema di tumulazione individuale per famiglie e collettività.

4) Le concessioni in uso dei manufatti costruiti dal Comune riguardano:
a) sepulture individuali (loculi, ossarietti, nicchie per singole urne cinerarie);
b) sepulture per famiglie e collettività (edicole e cappelle).

5) Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento del canone e dei diritti previsti nel tariffario.

6) Alle sepulture private di cui al comma 3) si applicano, a seconda che esse siano a

sistema di tumulazione o a sistema di inumazione, le disposizioni generali stabilite dalle vigenti norme in materia.

7) La concessione è regolamentata da apposita convenzione, approvata in schema dall'Amministrazione Comunale, sottoscritta dal concessionario e dal dirigente del servizio ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000.

8) Il diritto d'uso di una sepoltura consiste in una concessione amministrativa su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune.

9) Ogni concessione del diritto d'uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto contenente l'oggetto della concessione, le condizioni e le norme che regolano l'esercizio del diritto. In particolare, l'atto di concessione deve indicare:

- la natura della concessione e la sua identificazione, il numero di posti salma realizzati o realizzabili;
- la durata;
- i concessionari o, nel caso di enti e collettività, il legale rappresentante;
- le salme destinate ad esservi accolte o i criteri per la loro precisa individuazione (sepolcro gentilizio o familiare);
- gli obblighi e gli oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza.

10) Conformemente all'art. 90 del D.P.R. n. 285/1990, per "sepulture private" s'intendono le tombe e le cappelle di famiglia realizzate dai privati su terreno cimiteriale in concessione.

Articolo 12

Durata delle concessioni

1) Le concessioni di cui all'articolo precedente sono a tempo determinato.

2) La durata è fissata:

- a) in 99 anni per i manufatti e le aree destinate alle sepolture per famiglie e collettività;
- b) in 60 anni per gli ossarietti e le nicchie cinerarie individuali;
- c) in 30 anni per i loculi, ad eccezione delle concessioni antecedenti al 1975 che rimangono confermate nella loro durata;
- d) in 10 anni per la concessione di aree nel campo comune d'inumazione.

3) La concessione decorre dalla data di sottoscrizione della convenzione.

4) Per i loculi concessi senza salma, prima della scadenza prevista nell'atto di concessione, a richiesta del concessionario o dei suoi eredi, il termine di rotazione potrà essere prorogato per il tempo necessario al raggiungimento di almeno 25 (venticinque) anni dalla data di tumulazione della salma, previo pagamento della tariffa in vigore all'epoca della richiesta.

5) Di regola, gli importi dovuti per la concessione devono essere corrisposti alla prenotazione, se trattasi di loculi, ossari e nicchie, ed alla firma della convenzione, per le aree e gli altri manufatti. In casi particolari, dietro richiesta scritta degli interessati potrà essere consentita la rateizzazione, totale o parziale, del costo dei manufatti, previa presentazione di idonea cauzione fidejussoria pari all'intero importo che il concessionario sarà autorizzato a rateizzare nell'arco di un tempo massimo di mesi 12 (dodici). L'importo rateizzato sarà comprensivo degli interessi legali.

Articolo 13

Modalità di concessione

- 1)** La sepoltura individuale può essere concessa solo in presenza della salma (loculi), dei resti mortali o delle ceneri (ossarietti o nicchie).
- 2)** L'assegnazione avviene preferibilmente per ordine progressivo delle sepolture disponibili, con facoltà di scelta del fabbricato e della fila, tenuto conto dell'ordine cronologico e del protocollo di presentazione delle domande, con eccezione dei casi di avvicinamento delle salme di coniugi o di genitori e figli, per i quali è concessa la precedenza nella concessione del loculo adiacente la sepoltura interessata.
- 3)** Il diritto di concessione in uso delle sepolture di cui al primo comma può essere retrocesso al Comune, ma non potrà mai essere trasferito direttamente dal concessionario a terzi.
- 4)** La concessione può essere rilasciata, in deroga al primo comma, a favore di quel richiedente, di età superiore ai 75 anni, che non abbia parenti o affini residenti nel Comune o che sia coniuge superstite del defunto.
- 5)** La concessione di aree e di manufatti ad uso sepoltura per famiglie e collettività è data ai richiedenti sulla base dei criteri stabiliti dall'Amministrazione comunale per la formazione della graduatoria da utilizzare fino a completamento delle aree e dei manufatti disponibili.
- 6)** Ricorrendone l'esigenza, uno o più manufatti di cui al comma 5 possono essere riservati a sepolture particolari, secondo criteri predeterminati, nei casi individuati dall'Amministrazione comunale con proprio atto deliberativo.
- 7)** La concessione non può essere fatta a persona o ad enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione.

Articolo 14

Deposito provvisorio

- 1)** A richiesta delle famiglie dei defunti, o di coloro che le rappresentano, il feretro è provvisoriamente deposto in apposito loculo previo pagamento del canone stabilito in tariffa. Detta sepoltura provvisoria è ammessa nei seguenti casi:
 - a.** per i concessionari di area che hanno in corso la costruzione di un sepolcro privato, fino alla sua agibilità;
 - b.** per coloro che devono effettuare lavori di ripristino di sepoltura individuale o familiare;
 - c.** nel caso che la salma debba essere deposta in una sepoltura individuale o familiare già occupata da resti mortali la cui raccolta sia stata programmata o sia programmabile per ravvicinata scadenza del periodo minimo di rotazione (anni 25).
- 2)** La durata del deposito provvisorio è fissata dall'Ufficio Concessioni in relazione al periodo previsto per l'ultimazione dei lavori o a domanda degli interessati, purché non superiore a 12 (dodici) mesi, prorogabili a richiesta, in via eccezionale, fino a 18 (diciotto) mesi. Il canone di utilizzo è calcolato in trimestri, decorrenti dal giorno della tumulazione provvisoria al giorno della estumulazione effettiva. Le frazioni di trimestre sono computate come trimestre intero.
- 3)** A garanzia è richiesta la costituzione in numerario di un deposito cauzionale stabilito nel

tariffario.

4) Scaduto il termine senza che l'interessato abbia provveduto alla estumulazione del feretro per la definitiva sistemazione, ove egli non abbia ottenuto una proroga al compimento dei lavori, l'Ufficio, previa diffida, servendosi di detto deposito cauzionale, darà disposizioni al gestore di inumare la salma in campo comune.

Tale salma, una volta inumata, non potrà essere nuovamente tumulata nei loculi a deposito provvisorio, ma solo in sepolture o loculi definitivi o cremata, previo pagamento dei diritti.

5) E' consentita, con modalità analoghe, la tumulazione provvisoria di cassette ossario e di urne cinerarie.

Articolo 15

Uso delle sepolture familiari

1) Il diritto d'uso delle sepolture familiari di cui all'art. 11 è riservato ai concessionari ed alle loro famiglie, mentre il diritto d'uso delle sepolture collettive è riservato alle persone regolarmente iscritte all'Ente concessionario (corporazione, istituto, ecc.), fino a completamento della capienza dei sepolcri, e comunque secondo quanto stabilito negli atti di concessione.

2) La famiglia del concessionario è da intendersi composta dagli ascendenti e dai discendenti in linea retta e collaterali fino al 4° grado, ampliata agli affini.

3) Per gli ascendenti e discendenti in linea retta il diritto alla tumulazione è stato implicitamente acquisito dal fondatore il sepolcro all'atto dell'ottenimento della concessione.

4) Per i collaterali (chi è unito ad altri da vincolo di parentela non diretta per la comune discendenza da uno stesso capostipite) e gli affini (i parenti di un coniuge rispetto all'altro coniuge), la sepoltura dovrà essere autorizzata di volta in volta dal titolare della concessione con apposita dichiarazione da rilasciare ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445/2000. Accertata la regolarità, l'Ufficio darà il nulla-osta alla tumulazione.

5) I casi di "convivenza" con i titolari della concessione saranno valutati di volta in volta, in relazione alla documentazione presentata, con la stessa procedura di cui al 4° comma.

6) L'eventuale condizione di particolare benemerita nei confronti dei concessionari va comprovata con apposita dichiarazione rilasciata ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 dal fondatore del sepolcro ovvero dai titolari della concessione e depositata presso l'Ufficio Concessioni al verificarsi del decesso della persona per la quale è richiesta la sepoltura.

7) Rimangono tassativamente escluse dal diritto all'uso della sepoltura tutte le persone che non risultino legate al titolare della concessione in uno dei modi sopraesposti.

8) Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura; tale diritto non è commerciabile né trasferibile o comunque cedibile. Ogni atto contrario è nullo di diritto e comporta la contestuale ed automatica decadenza dalla concessione.

9) Il concessionario può usare il diritto d'uso nei limiti dell'atto concessorio e del presente regolamento, senza alcun diritto affinché siano conservate le distanze o lo stato delle opere e delle aree attigue che il Comune può in ogni tempo modificare ed impiegare per esigenze del Cimitero.

10) Per ogni tipologia di sepoltura, entro tre mesi dalla tumulazione o inumazione della salma, dovrà essere posta una lapide in marmo sulla quale sarà scolpito il nome, il cognome, la data di nascita e di morte del defunto. Altre indicazioni sono soggette alla preventiva approvazione da parte del Comune.

RAPPORTI INTERNI TRA CONCESSIONARI

Articolo 16

Rapporti interni e variazione intestazione

1) Con atto privato, sottoscritto innanzi al dirigente o funzionario del servizio e depositato agli atti dell'Ufficio, più concessionari di un'unica concessione cimiteriale possono regolare i propri rapporti interni riguardo alla divisione ed alla individuazione dei posti, ferma restando l'unicità della concessione nei confronti del Comune.

La divisione e l'individuazione dei posti non costituiscono atti di disponibilità della concessione, ma esclusivamente esercizio del diritto di utilizzazione.

2) Uno o più degli aventi titolo possono dichiarare la loro rinuncia personale, o per sé e per i propri aventi causa, del diritto di sepoltura. In tal caso, la rinuncia comporta accrescimento e non cessione del diritto di sepoltura nei confronti dei concessionari residuali.

3) In caso di decesso del concessionario di una sepoltura individuale o privata, i discendenti legittimi o, in mancanza, le persone aventi titolo ai sensi dell'art. 15, sono tenuti a darne comunicazione all'Ufficio Concessioni entro 12 (dodici) mesi dalla data di decesso, richiedendo contestualmente l'aggiornamento dell'intestazione della concessione in favore degli aventi diritto e designando uno di essi quale rappresentante della concessione nei confronti del Comune.

4) La variazione dell'intestazione è effettuata dall'Ufficio Concessioni esclusivamente nei confronti delle persone indicate nell'art. 15, che assumono la qualità di concessionari. In difetto di designazione di un rappresentante della concessione, il Comune provvede d'ufficio individuandolo nel richiedente o, in caso di pluralità di essi, scegliendolo tra i concessionari secondo criteri di opportunità in relazione alle esigenze di eventuali comunicazioni inerenti la concessione, ferma restando la titolarità sulla concessione da parte di tutti gli aventi diritto. Per l'aggiornamento dell'intestazione è dovuto il corrispettivo fissato nel tariffario.

5) Trascorso il termine di 12 (dodici) mesi senza che gli interessati abbiano provveduto alla richiesta di aggiornamento dell'intestazione della concessione, il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza.

6) La famiglia viene ad estinguersi quando non vi sono persone che, ai sensi dell'art. 15, abbiano titolo per assumere la qualità di concessionari o non siano state lasciate disposizioni a Enti o Istituzioni per curare la manutenzione della sepoltura.

7) Nel caso di famiglia estinta, decorsi 10 (dieci) anni dall'ultima sepoltura se ad inumazione o 20 (venti) anni se a tumulazione, il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza della concessione.

Articolo 17

Rinuncia a concessione a tempo determinato di durata inferiore a 99 anni

1) Il Comune accoglie la rinuncia alla concessione di sepoltura individuale a tempo determinato, quando la stessa non sia stata occupata da salma o quando, essendo stata occupata, la salma sia stata trasferita in altra sede. In tal caso, spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, il rimborso di una somma pari a $1/50$ (2×25), se la concessione è per 25 (venticinque) anni, ovvero a $1/60$ (2×30), se la concessione è per 30 (trenta) anni, della tariffa in vigore al momento della rinuncia per ogni anno intero o frazione superiore a 6 mesi di residua durata. (*)

2) La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.

3) Per ottenere il rimborso, il concessionario o gli aventi titolo dovranno presentare richiesta scritta entro 6 (mesi) dalla data dell'operazione, a pena di decadenza dal diritto.

(*) Nota: Ad esempio nel caso di concessioni a tempo determinato di 25 anni: $n = 25$;
la quota è riferita a $1/(2 \times 25) = 1/50$ della tariffa in vigore.

Articolo 18

Rinuncia a concessione di manufatti della durata di anni 99 o perpetua

1) Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione in uso di edicole e cappelle costruiti dal medesimo, a condizione che siano liberi o liberabili da salme, ceneri o resti, con onere a carico del rinunciante.

2) In tal caso spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, il rimborso di una somma, per concessioni della durata di 99 anni, in misura pari a $1/198$ della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune per ogni anno intero o frazione superiore a 6 mesi di residua durata;

3) Per le sepolture private (costruite su aree in concessione), a discrezione del Comune, al concessionario è può essere riconosciuto un equo indennizzo rapportato ai posti disponibili ed allo stato delle opere, su valutazione dell'ufficio Tecnico comunale, sentito l'Ufficio Concessioni, ed in contraddittorio con il concessionario.

4) La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o a condizione alcuna.

5) La disposizione del precedente comma 2 si applica anche per i loculi rientrati di diritto nella disponibilità del Comune a seguito di traslazione delle salme o dei resti mortali in altra sede. Per ottenere il rimborso, gli aventi titolo dovranno presentare richiesta scritta entro 6 (mesi) dalla data dell'operazione, a pena di decadenza dal diritto.

REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE

Articolo 19

Revoca

1) Salvo quanto previsto dall'art. 92, 2° comma, del D.P.R. n. 285/1990, è facoltà del Comune ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.

2) Verificandosi questi casi la concessione in essere viene revocata con provvedimento

dirigenziale, previo accertamento da parte dei competenti uffici dei relativi presupposti, e verrà concesso agli aventi diritto l'uso a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione o per la durata di 99 anni nel caso di perpetuità della concessione revocata, di un'equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero in zona o costruzione indicati dall'Amministrazione, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia tomba alla nuova.

3) Della decisione presa, per l'esecuzione di quanto sopra, l'Amministrazione dovrà dar notizia al concessionario, ove noto, almeno un mese prima, o, in difetto, mediante pubblicazione all'Albo comunale per la durata di 60 (sessanta) giorni, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme. Nel giorno indicato la traslazione avverrà anche in assenza del concessionario.

4) In assenza della rinuncia espressa, prevista dai precedenti articoli 17, 3° comma, e 18, 5° comma, le concessioni di loculi resisi vacanti per traslazione delle salme o dei resti mortali sono revocate di diritto decorso un semestre dalle operazioni. Con apposito provvedimento dirigenziale i loculi rientreranno nel pieno possesso e nella libera disponibilità del Comune.

Articolo 20

Decadenza

1) La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:

- a)** quando la sepoltura individuale non sia stata occupata da salma, ceneri o resti per i quali era stata richiesta, entro 60 (sessanta) giorni dal decesso, cremazione, esumazione o estumulazione;
- b)** quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
- c)** in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura, previsto all'art. 15, 8° comma;
- d)** quando, non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i termini fissati dal permesso di costruire;
- e)** quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura;
- f)** quando gli aventi titolo non abbiano presentato la richiesta di voltura per aggiornamento intestazione della concessione entro i termini previsti dall'art. 16;
- g)** quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione.

2) La pronuncia della decadenza della concessione nei casi previsti ai punti e), f) e g) di cui sopra, è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili.

3) In casi di irreperibilità, la diffida viene pubblicata agli albi comunale e cimiteriale per la durata di 30 (trenta) giorni consecutivi.

4) La dichiarazione di decadenza, a norma dei precedenti commi, compete al dirigente in base all'accertamento dei relativi presupposti da parte dell'Ufficio Concessioni cimiteriali.

Articolo 21

Provvedimenti conseguenti la decadenza

1) Pronunciata la decadenza della concessione, il dirigente disporrà, se del caso, la traslazione delle salme, resti, ceneri, rispettivamente in campo comune, ossario comune,

cinerario comune.

2) Dopodiché il dirigente disporrà per la demolizione delle opere o loro restauro, a seconda dello stato delle cose, restando i materiali o le opere nella piena disponibilità del Comune.

Articolo 22

Estinzione

Le concessioni si estinguono per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione, per rinuncia degli aventi diritto, per revoca, per decadenza, o con la soppressione del cimitero salvo, in questo ultimo caso, quanto disposto nell'art. 98 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285.

DISPOSIZIONI VARIE

Articolo 23

Sepolture private e tumulazioni pregresse - Mutamento del rapporto concessorio

1) Per le concessioni sussistenti prima dell'entrata in vigore del regolamento comunale di polizia mortuaria del 1941, per le quali non risulti essere stato stipulato il relativo atto di concessione, trova applicazione l'istituto dell'"immemorabile", quale presunzione "juris tantum" della sussistenza del diritto d'uso sulla concessione.

2) L'interessato dovrà produrre apposita istanza, con firma autenticata, con la quale chiederà al Comune il riconoscimento del diritto d'uso dell'area cimiteriale ove insiste la tomba di famiglia, dichiarando il grado di parentela con i defunti ivi sepolti, l'inesistenza di altri soggetti aventi titolo alla concessione e comunque fornendo tutte le notizie ritenute utili per il riconoscimento del diritto.

3) Effettuati gli accertamenti di rito, a seguito di provvedimento dirigenziale, tra le parti sarà formalizzato il rapporto mediante stipulazione di apposita convenzione.

Articolo 24

Norma in deroga

In deroga al 3° comma del precedente art. 12, ai soli fini della ordinaria rotazione delle concessioni venticinquennali, già prorogate di cinque anni, la data di decesso delle salme costituirà riferimento iniziale della concessione per la programmazione delle operazioni.

Articolo 25

Norma di salvaguardia

1) Entro il mese di ottobre di ciascun anno, l'Ufficio Concessioni accerta la disponibilità di loculi e di aree per la copertura del fabbisogno presunto per l'anno seguente, tenuto conto delle concessioni in scadenza.

2) In caso di necessità, dopo attenta valutazione delle situazioni rilevate, il dirigente adotterà le iniziative che riterrà più idonee per rientrare nel possesso delle sepolture vacanti da utilizzare nell'anno successivo.

Articolo 26

Sanzioni

Salva l'applicazione delle sanzioni penali per i fatti costituenti reato, la violazione delle disposizioni del presente regolamento è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria per un importo compreso tra un minimo di Euro 100,00 (cento/00) ed un massimo di Euro 1.000,00 (mille/00), da comminarsi a cura del dirigente del servizio in relazione alla gravità della violazione.

Articolo 27

Efficacia delle disposizioni

- 1)** Le presenti disposizioni regolamentari si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla loro entrata in vigore.
- 2)** L'Ufficio Concessioni dovrà vigilare sulla corrispondenza degli atti e dei rapporti concessori, anche pregressi, alle disposizioni del D.P.R. n. 285/1990 ed alle presenti norme.
- 3)** Tuttavia, chiunque ritenga di poter vantare la titolarità di diritti d'uso su sepolture private in base a norme del regolamento precedente, può, nel termine di un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento, presentare al Comune gli atti e documenti che comprovino tale sua qualità al fine di ottenerne formale riconoscimento.
- 4)** Il provvedimento del dirigente con cui si riconoscono diritti pregressi sorti nel rispetto del regolamento precedente è comunicato all'interessato e conservato negli atti inerenti la sepoltura di che trattasi.
- 5)** Relativamente alle concessioni da aggiornare nell'intestazione, gli adempimenti di cui all'art. 16 dovranno essere compiuti entro 12 (dodici) mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.
- 6)** Salvo quanto previsto ai commi precedenti, le norme del Regolamento comunale di Polizia Mortuaria in contrasto con la presente disciplina cessano di avere applicazione dal giorno di entrata in vigore del presente Regolamento.

^^^^^^^^^^^^^^^^